

ASSOCIAZIONE "BARTOLOMEO e C."

Via Camerana 10/a

CF 97512830015

Verbale dell'assemblea ordinaria dell'8 ottobre 2020.

Il giorno 8 del mese di ottobre, anno 2020, alle ore 21, in via Magenta 6-bis, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Gremo, e, su designazione unanime degli intervenuti, è chiamato a fungere da segretario Piero Gargano.

Il Presidente constatato che:

- sono presenti i soci: oltre a se stesso, Piero Gargano, Ivo Peroglia, Carlo De Maria, Marco Armandi, Stefano Ruffini, Ezio Torasso, Anna Bifani, Paola Callegari, Giovanni Dassetto, Laura De Cantis, Calogero Matassa, Diletta Rasori, Eugenio Soddu, Sergio Turco, Roberto Todeschino e Giorgio Zanolli.
- l'assemblea è stata regolarmente convocata;

dichiara

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul soprariportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente cede la parola a Piero Gargano, il quale illustra ai presenti la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa prevista per il Terzo settore per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato.

Piero Gargano dà lettura del testo del nuovo statuto dell'associazione, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione, che comporterà l'aggiunta dell'acronimo ODV, e pertanto, sarà la seguente: Bartolomeo e C. ODV.

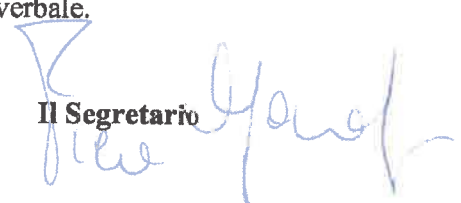
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Piemonte, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello statuto allegato.

A tal punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"BARTOLOMEO e C. ODV"

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1. E' costituita conformemente al Codice Civile, alla Carta Costituzionale e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Organizzazione di Volontariato "BARTOLOMEO e C. ODV, da ora in avanti denominata "Associazione" o "ODV".

1.2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 11.

Articolo 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione svolgendo un'azione concreta a favore delle persone che per diverse ragioni (alcolismo, droga, carcere, perdita della casa, dimessi da ospedali psichiatrici, prostituzione, ecc.) si trovano in situazioni di emarginazione;
- diffondere attraverso mezzi vari presso l'opinione pubblica il problema del disadattamento e dell'emarginazione;
- stimolare gli enti interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, indicando soluzioni alternative o integranti già da tempo realizzate in proprio.

Articolo 3

Attività

3.1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

3.2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

- ascolto e condivisione per individuare i bisogni più urgenti e rispondere alla necessità immediate (cibo, posti letto, sussidi, vestiti, informazioni di natura sociale e sanitaria) delle persone che si trovano in stato di emarginazione;
- servizio di cena e dormitorio per le persone che si trovano senza casa;
- ospitalità e accompagnamento negli alloggi del "social housing" delle persone che si trovano in emergenza abitativa e che cercano il reinserimento sociale;
- servizio di accoglienza, di intrattenimento e di esperienze laboratoriali;

- sensibilizzazione del territorio sulle problematiche del disagio, promuovendo iniziative di vario genere;

- collaborazione con gruppi ed enti che perseguono i medesimi obiettivi dell'Associazione;

- formazione costante dei volontari, utilizzando metodologie e strumenti adeguati alle finalità da perseguire ed agli specifici obiettivi.

3.3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.

3.5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

3.6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

3.7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

3.8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

3.10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV.
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti.
- b. Contributi pubblici e privati.
- c. Donazioni e lasciti testamentari.
- d. Rendite patrimoniali.
- e. Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

4.3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei

soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Soci

5.1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione

6.1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

6.2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo.

6.3. Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6.5. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6.6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

6.8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

7.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (se nominato);
- e) il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se nominato).

Articolo 9

Assemblea dei Soci

9.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

9.2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

9.3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

9.4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

9.6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

9.7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario

della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

9.8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10

Assemblea ordinaria dei Soci

10.1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);
- e) nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- j) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k) delibera sull'esclusione dei soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- o) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3.6 dello Statuto;

p) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

q) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

10.5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei Soci

11.1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

11.2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 20 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

12.2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

12.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

12.5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

12.6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

12.7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

12.8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3.4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12.10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei componenti.

12.11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12.14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

12.15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

13.3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

13.4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14

Organo di controllo

14.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

14.2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

14.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo

contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

14.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

14.6. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Articolo 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

15.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

15.2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

15.3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

15.4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

15.5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 16

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Articolo 17

Scioglimento

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

17.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Riferimento PEC: 96599

**POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ODV
CON STATUTO ALLEGATO**

l'atto è stato registrato al numero 5904 serie 3 il 13/10/2020

L'EVENTUALE verifica della regolarità del bollo sarà confermata dall'ufficio al momento in cui il contribuente porterà l'originale in duplice copia (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Resta inteso che l'atto inviato per e-mail deve comunque essere portato in originale in ufficio, una volta terminato il periodo di emergenza (ad oggi dopo il 15 ottobre 2020).

Funzionario di riferimento:

MARGIOTTA SILVIA

Direzione Provinciale I Torino

Ufficio Territoriale di Torino 1

C.so Bolzano, 30 – 10121 Torino

Tel. 011 194.69.111 - Fax 011 194.69.272

Mail: dp.ITorino.utTorino1@agenziaentrate.it

PEC: dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Il Capo Area Gestione e Controllo Atti 1

Silvia Balmamion ()*

() Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcella Franco*

Firmato digitalmente (*)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

